



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **2761** del **14/11/2020**

Oggetto: **Regolamentazione per lo svolgimento dei mercati in zona ad alto rischio di contagio ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 4 novembre 2020.**

Proponente:  
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:  
Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Proposta di determinazione  
n. 2020/1077 del 14/11/2020

Firme:

- Servizio Governo del territorio



## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Rilevato che, per il verificarsi dell'emergenza Covid 2019, con il DPCM 8 marzo 2020 veniva disposto che i mercati alimentari potessero svolgersi regolarmente solo qualora venisse garantita ogni misura di sicurezza anti-contagio, in particolare quando fossero assicurate le distanze interpersonali per tutti gli operatori e per tutti i frequentatori del mercato;

Preso atto che, conseguentemente alla pubblicazione del decreto, il Servizio Governo del territorio aveva comunicato alle associazioni di categoria degli operatori di commercio su area pubblica che i mercati risultavano sospesi per disposizione governativa, fatta eccezione per le situazioni per le quali erano state attuate le condizioni di sicurezza previste;

Rilevato che dal 4 maggio 2020, veniva programmata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese e che, da tale data, veniva consentito il regolare svolgimento del mercato centrale e dei mercati rionali del territorio, limitatamente al settore alimentare e al settore piante-fiori-animali. In particolare, per il mercato centrale, dato il cospicuo numero degli operatori alimentaristi e del settore piante-fiori-animali, veniva valutata la necessità di pianificare un contingentamento dell'area con apposita recinzione e di introdurre un sistema di controllo degli accessi;

Preso atto, inoltre, della necessità di predisporre una diversa collocazione degli operatori per il rispetto delle norme anticontagio, nonché la dovuta delimitazione dei banchi che assicurasse un accesso ordinato all'area ed una via di uscita contrapposta all'ingresso, con Determina Dirigenziale n. 815 del 23 aprile 2020 veniva incaricato l'Ing. Roberto Mennini dell'aggiornamento della relazione del rischio redatta per l'area del mercato centrale;

Considerato che a seguito dell'incarico, l'Ing. Mennini depositava:

1. la relazione del 27 aprile 2020, agli atti dell' Ufficio Governo del territorio, con la quale specificava che, per la configurazione del mercato di Viale Galilei ridotta alla presenza dei soli alimentaristi e del settore piante-fiori-animali, la capienza massima dell'area è pari a 200 acquirenti (compresi bambini e/o persone disabili accompagnate);
2. la planimetria, che viene nuovamente allegata alla presente determinazione, con la quale si delineavano le collocazioni dei posteggi e le necessarie traslazioni, nella configurazione ridotta al solo settore alimentare e al settore piante-fiori-animali;

Atteso che con il DPCM 4 novembre 2020, in fase di crescita epidemiologica da Covid 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nuove misure volte al contenimento della diffusione del virus;

Rilevato che l'articolo 3 del DPCM citato dispone che nelle aree ad alto rischio di contagio *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività*



*dirette alla vendita di soli generi alimentari”;*

Preso atto che con Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, la Regione Toscana è stata dichiarata area ad alto rischio di contagio;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto che, all'interno del mercato centrale e dei mercati rionali, è consentita la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali, in considerazione del fatto che, per quest'ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l'attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda. A ciò si aggiunge la circostanza che tali aziende vendono anche prodotti diretti all'alimentazione;

Rilevato, dunque, per il periodo temporale considerato nell'Ordinanza del Ministero della Salute, di dover:

- approvare nuovamente, per la disposizione dei banchi di vendita, la planimetria predisposta in data 27 aprile 2020 dall'Ing. Mennini, relativa al mercato di Viale Galilei nella sua configurazione ridotta ai soli banchi del settore alimentare e di fiori-piante -animali;
- prendere atto che la capienza massima degli avventori nell'area è a pari a 200 persone, come da relazione sulla safety e security del 27 aprile 2020 dell'Ing. Mennini, depositata agli atti dell'Ufficio Governo del territorio;
- dare atto che incaricato della transennatura e del controllo dei varchi è Consiag Servizi Comuni s.r.l.;
- dare atto che per il mercato centrale, per i mercati rionali e per i posteggi fuori mercato valgono le norme anticontagio, redatte dall'Ing. Mennini, già approvate e pubblicate;
- dare atto che, per le esperienze evidenziate nel mese di maggio, occorre per il mercato di Viale Galilei, recintato e con il contingentamento dei flussi, prevedere due varchi di accesso presidiati, uno su Viale Galilei e uno su Via Protche, al fine di migliorare gli ingressi degli acquirenti all'area di mercato;
- sospendere l'attività di spunta giornaliera nel mercato centrale e nei mercati rionali dove è prevista, a motivo della configurazione attuale, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio previste;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **Determina**

1. di prendere atto che, all'interno del mercato centrale e dei mercati rionali, è consentita la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali, in considerazione del fatto che, per quest'ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l'attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda;
2. di approvare nuovamente, per la disposizione dei banchi di vendita, la planimetria predisposta in data 27 aprile 2020 dall'Ing. Mennini, relativa al mercato di Viale Galilei nella sua configurazione ridotta ai soli banchi del settore alimentare e di fiori-



- piante -animali;
3. di prendere atto che la capienza massima degli avventori nell'area è a pari a 200 persone, come da relazione sulla safety e security del 27 aprile 2020 dell'Ing. Mennini, depositata agli atti dell'Ufficio Governo del territorio;
  4. di dare atto che incaricato della transennatura e del controllo dei varchi è Consiag Servizi Comuni s.r.l.;
  5. di dare atto che per il mercato centrale, per i mercati rionali e per i posteggi fuori mercato valgono le norma anticontagio, redatte dall' Ing. Mennini, già approvate e pubblicate;
  6. di dare atto che, per le esperienze evidenziate nel mese di maggio, occorre per il mercato di Viale Galilei, recintato e con il contingentamento dei flussi, prevedere due varchi di accesso presidiati, uno su Viale Galilei e uno su Via Protche, al fine di migliorare gli ingressi degli acquirenti all'area di mercato;
  7. di sospendere l'attività di spunta giornaliera nel mercato centrale e nei mercati rionali dove è prevista, a motivo della configurazione attuale, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio previste;
  8. di dare atto che Responsabile del procedimento è Simona Fedi, funzionario del servizio Governo del territorio;
  9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.